

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventicinque il giorno cinque del mese di Giugno.
In Viareggio, frazione Torre del Lago Puccini, via Aurelia 169
presso la Sala Parrocchiale della Chiesa

(5 GIUGNO 2025)

Davanti a me ADRIANA IANTAFFI Notaio in Camaiore, iscritta al
Ruolo del Distretto Notarile di Lucca, è presente

SIMONETTI LUCA, nato a Viareggio il 16 marzo 1963, domiciliato
per la carica presso la sede dell'associazione,
c.f. SMNLCU63C16L833D.

Il medesimo, cittadino italiano, della cui identità personale,
io notaio sono certa mi chiede di ricevere il verbale dell'as-
semblea straordinaria della

"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TORRE DEL LAGO PUCCINI" ODV,
con sede legale in Viareggio, via Aurelia n. 201, Torre del
Lago Puccini, c.f. e P.Iva n. 00364130468, già iscritta al re-
gistro regionale del volontariato come da decreto del presi-
dente della giunta regionale n. 1019 del 26.09.1994, ed
iscritto al n. 358 del registro regionale delle persone giuri-
diche private generale, iscritta al RUNTS n. repertorio 69483
del 7 novembre 2022 a seguito di trasmigrazione automatica,
convocata in prima convocazione in 4 giugno 2025 ore 06 presso
la Casa Parrocchiale
posta in Viareggio,
presso la Chiesa

e in seconda convocazione in data 5 giugno 2025 alle ore 20,15
stessa sede, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Approvazione nuovo statuto

Assume la presidenza il signor Simonetti Luca quale Governato-
re e su designazione unanime dell'assemblea, il quale, accer-
tata l'identità e la legittimazione ad intervenire all'assem-
blea dei presenti, consta e fa constare a me notaio la regola-
re costituzione dell'assemblea per essere presenti in proprio
o per deleghe, che rimangono conservate tra gli atti sociali,
40 soci in proprio e per delega aventi diritto al voto, corri-
spondenti al più doppio più uno dei componenti del Magistrato,
come da elenco che viene allegato al presente atto sotto la
lettera "A", previa dispensa dalla lettura avutane dal compa-
rente.

E' presente anche per il Magistrato lo stesso comparente quale
legale rappresentante e dei Consiglieri

TOLA GIOACCHINO - vice governatore

SABRINA BITOSSÌ tesoriere

ANDREA PASTECCHI

STEFANO NARI

BARBARA POPOLO

LUCA DEGL'INNOCENTI

Registrato a:
Viareggio
il 13/06/2025
n. 3148
Serie 1T
Pagati euro
Modello Unico

GIOVANNI FRATINI

Ed il Revisore Contabile Pardini Riccardo.

Il presidente dà atto che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta e pertanto stante quanto sopra, dichiara l'assemblea validamente costituita.

Il Presidente illustra all'assemblea l'ordine del giorno facendo presente che, anche su consiglio e impulso della confederazione, sono state predisposte delle modifiche allo statuto sociale non incidenti nella sostanza sullo statuto vigente, dando atto che il nuovo testo dello statuto è stato depositato nella sede dell'associazione per cui tutti ne hanno potuto prendere visione e che la confederazione ha approvato il nuovo testo dello statuto, come previsto dallo statuto sociale.

La modifica che ha interessato il maggior numero di articoli e per dare una maggiore precisione ai termini usati riguarda il termine "Confraternita" e "Confratelli e Consorelle" per cui ove nel vecchio statuto appare il termine "Fraternita" è stato sostituito in "Confraternita" e dove appariva il termine "Fattelli" è stato sostituito in "Confratelli" con l'aggiunta dell'indicazione delle "Consorelle".

Altre precisazioni, sostituzioni e riformulazioni per un migliore esposizione aggiungendo anche alcuni articoli con conseguente modifica della numerazione degli attuali articoli.

Il Presidente per cui propone di apportate le modifiche seguenti:

Art. 2 ultimo comma viene aggiunto

"e svolge la propria attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo preminente dell'attività di volontariato dei propri associati"

Art. 4

a parte alcune modifiche lessicali, sono stati aggiunti alcuni paragrafi integrando le attività che potranno essere svolte dall'associazione:

"f) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

g) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;

h) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

i) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;

j) la protezione dell'infanzia abbandonata;

k) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

l) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

m) iniziative di agricoltura sociale;

n) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;

o) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;

p) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

q) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco." con conseguenti modifiche delle lettere

L'Articolo 5 - Attività e formazione viene riformulato nascendo dalla scissione con l'ultimo comma dell'articolo 4.

Di conseguenza viene modificata la numerazione degli articoli

Articolo 8 - Stemma e bandiera

Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tale stemma è personalizzato con l'aggiunta dell'emblema dell'associazione che ne indica la località ovvero: è costituito da un ovale fra due rami, uno di quercia e l'altro di alloro legati in basso da un nastro tricolore italiano; l'ovale è diviso orizzontalmente in due, la parte superiore ha sfondo azzurro recante una croce latina di colore rosso fra due lettere gotiche onciate "F" e "M" di colore giallo, la parte inferiore ha sfondo bianco recante la stilizzazione di colore azzurro di una darsena lacustre con torre sovrastante le onde di un lago (richiamando il nome della località Torre del Lago).

La Confraternita può affiancare a questo stemma il Marchio di azione adottato dalla Confederazione delle Misericordie d'Italia costituito da un triangolo giallo bordato di azzurro, con tre bande di colore verde, bianco e rosso al lato destro, recante una croce latina di colore rosso fra due lettere gotiche onciate "F" e "M" di colore azzurro sovrastanti la scritta "MISERICORDIE" dello stesso colore."

Al nuovo art. 12 viene tolto ultimo comma dalle parole "La

Confraternita" a "associativo" che viene aggiunto come penultimo comma al nuovo dell'art. 13. come segue:

"La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo."

Mentre l'ultimo comma viene riformulato come segue:

"La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, un apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari."

Al nuovo art. 15 (ex 14) al secondo comma viene riformulato e aggiunto il punto "c) Confratelli e Consorelle onorari"

Il nuovo art. 16 (ex 15) viene riformulato, inglobando anche l'art. 16 del vecchio statuto, come segue:

"Articolo 16 - Qualifiche dei Confratelli e delle Consorelle

Gli aspiranti Confratelli e Consorelle sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli e delle Consorelle attivi o sostenitori. L'aspirantato ha la durata di un anno al termine del quale gli aspiranti Confratelli e Consorelle passano alla categoria dei Confratelli e delle Consorelle attivi o sostenitori. Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato. Salvo casi particolari, il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato al termine del percorso di preparazione spirituale curato dal Correttore. Gli aspiranti Confratelli e Consorelle partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.

I Confratelli e le Consorelle attivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo.

I Confratelli e le consorelle sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria. I confratelli e le consorelle sostenitori partecipano all'Assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria.

I Confratelli e le Consorelle onorari sono coloro che in considerazione di particolari e straordinari meriti acquisiti per avere contribuito, a sostenere la Confraternita nel raggiungimento dei suoi fini istituzionali o per averle dato un particolare contributo di opera o di prestigio, sono nominati tali dal Magistrato. Per essere nominati Confratelli e Consorelle onorari è necessaria la proposta del Magistrato all'Assemblea.

L'Assemblea delibera sulla proposta del Magistrato e, in caso di approvazione, salvo il consenso dell'interessato, il Magistrato provvede alla nomina con provvedimento definitivo. In ogni caso, il numero complessivo dei Confratelli e Consorelle onorari non può in alcun caso essere superiore a tre.

I Benefattori sono coloro che, pur non iscritti al Sodalizio e senza obbligo di servizio, si impegnano a sostenerlo moralmente e materialmente con la corresponsione delle contribuzioni stabilite per tale figura. I Benefattori non partecipano agli organi sociali della Misericordia."

Agli Articoli 19 e 20 vengono apportate piccole modifiche lessicali.

L'Art. 21 viene riformulato togliendo tutti i commi successivi al primo, rimane solo il primo comma.

All'Art. 23 viene corretto il mese di riunione da "aprile" a "maggio" e vengono corretti i giorni di convocazione sostituendo "30" con "8"

All'Art. 26 viene eliminato il terzo capoverso come segue:

"Articolo 26 - Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti del Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei Sindaci revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto, di scioglimento e devoluzione del patrimonio e di trasformazione, fusione e scissione da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 42 e di cui agli artt. 47 e 48."

All'Art. 27 viene eliminato il punto j), spostato all'art. successivo, modificati parzialmente i punti a-c-d-f aggiunti due paragrafi con conseguente modifica delle lettere,

All'art. 28 al paragrafo a) dopo la parola "ipotecarie" sono state aggiunte le parole "nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto" ed il paragrafo j) è stato riformulato come segue:

"j) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli e Consorelle effettivi e sostenitori ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione; accetta o respinge, senza essere tenuto a darne motivazione, la proposta di nomina dei Confratelli e delle Consorelle onorari;"

L'Art. 29 è stato riformulato e parzialmente modificati i requisiti di eleggibilità;

"Articolo 29 - Composizione e requisiti di eleggibilità del Magistrato.

All'Art. 31 al paragrafo g) modifiche lessicali.

All'Art. 34 al primo paragrafo dopo la parola "L'Amministrazione" sono state aggiunte le parole "è eletto

dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.”

L’Art. 35 è stato parzialmente modificato, integrato e riformulato come segue:

“Articolo 35 - Gratuità e durata di cariche elettive e degli organi sociali

Tutte le cariche elettive e organi sociali, in quanto assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita, ad eccezione di quanto prevede l’art. 34, co. 2°, d. lgs. 117 del 2017 per i componenti dell’Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397, co. 2°, del codice civile, sono a titolo gratuito e durano in carica quattro anni. I Confratelli e le Consorelle componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I Confratelli e le Consorelle eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli e Consorelle un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all’articolo 29, comma secondo, si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Probiviri; Presidente dei Sindaci Revisori, membri dell’Organo di Controllo.

I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono sospesi dall’incarico e ne viene proposta la revoca alla prima assemblea utile, da parte di chi presiede l’organo di cui fanno parte; nel caso di revoca, vengono sostituiti con il primo dei non eletti.”

L’Art. 36 riguardante il Collegio Probivirale

è stato parzialmente modificato, integrato e riformulato

L’Art. 37 viene completamente sostituito come segue:

“Articolo 37 - Il Collegio dei Sindaci revisori e L’Organo di controllo

La Confraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall’art.30 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 un Collegio dei Sindaci revisori composto da tre membri eletti dall’Assemblea fra i Confratelli e le Consorelle. Per l’eleggibilità al Collegio dei Sindaci revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29, commi 2 e 3, dello statuto. Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente

ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea,

il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.

I membri del Collegio dei Sindaci revisori non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Proibiviri.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti del Collegio dei Sindaci revisori, nelle delibere assembleari concernenti il bilancio, non hanno diritto di voto.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del D.Lgs. 117/2017, La Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Sindaci revisori cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017.

L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro."

L'Art. 38 ultimo comma viene riformulato come segue:

"Il Correttore è Confratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, con diritto di voto."

L'Art. 39 è stato parzialmente modificato, integrato e riformulato meglio regolamentando la Commissione elettorale.

All'Art. 40 secondo comma il terzo paragrafo è stato riformulato regolamentando i casi di parità ulteriore.

L'Art. 42 è stato abolito in quanto norme già presenti all'art. 35

L'Art. 44 (ex art. 45) è stato scisso in due articoli 44 e 45

per una migliore intellegibilità.

L'Art. 49 è stato parzialmente modificato, integrato e riformulato come segue:

"Articolo 49 - Riconoscimento della personalità giuridica ed iscrizione ai pubblici registri

Ai fini del riconoscimento o del mantenimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, oppure ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o ad Albi di settore, il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia."

L'assemblea dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale con tutte le modifiche apportate come già note ai partecipanti all'assemblea che ne hanno potuto prendere visione essendo stato depositato nella sede dell'Associazione.

Il presidente mi consegna il nuovo testo dello statuto sociale con le modifiche apportate che viene allegato al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente con il consenso dell'assemblea.

Il Presidente Simonetti Luca è delegato dall'assemblea a curare ed effettuare tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione al RUNTS, stabilendo che il signor Simonetti Luca viene munito di ogni potere occorrente, nessuno escluso od eccettuato.

Tutte le spese ed imposte inerenti e dipendenti dal presente atto sono a carico della "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TORRE DEL LAGO PUCCINI" ODV.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore ventuno e trenta.

Si chiedono per il presente atto tutte le agevolazioni ed esenzioni previste dal D. Legsl. 117 del 2017 e successive modifiche.

Le parti autorizzano il notaio al trattamento dei propri dati personali ai fini dell'adempimento dell'incarico a lei conferito.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto da me letto al comparente, presente l'assemblea, che lo dichiara conforme a verità.

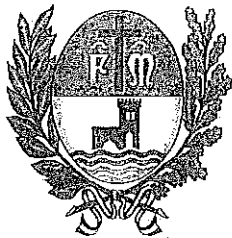
Scritto parte da persona di fiducia, parte da me notaio su nove pagine di tre fogli

Sottoscritto alle ore ventuno e trentacinque

FIRMATO: LUCA SIMONETTI - ADRIANA IANTAFFI NOTAIO.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 5, D.LGS.

82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.
CAMAIORE, LIDO, 17 giugno 2025.



ALLEGATO

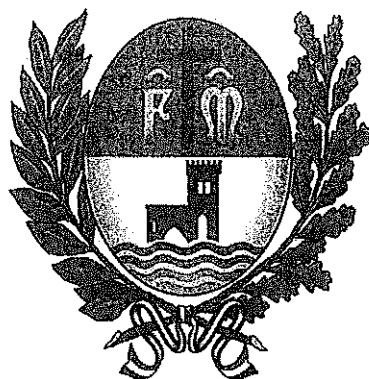
RACC. N°

A
24361

MISERICORDIA TORRE DEL LAGO PUCCINI

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI
GIOVEDI' 5 GIUGNO 2025

COGNOME	NOME	FIRMA	NOTE
SIMONETTI	LUCA	<i>Luca Simonetti</i>	
MAVALESI	ALESSANDRO	<i>Alex Mavale</i>	
TOLA	GIOACCHINO	<i>Giacchino Tola</i>	
DEGL'INNOCENTI	LUCA	<i>Luca Degl'Innocenti</i>	
NARI	STEFANO	<i>Stefano Nari</i>	
PASTECCHI	ANDREA	<i>Andrea Pastecchi</i>	
CALZOLARI	DANIELA	<i>Daniela Calzolari</i>	MANFREDI GIUSEPPE
CARRETTO	ELISABETTA	<i>Elisabetta Carretto</i>	SIMONETTI MARIO
SIMONETTI	GIOVANNI	<i>Simonetti Giovanni</i>	SIMONETTI GIORGIO
BITOSSO	SABRINA	<i>Sabrina Bitosso</i>	
LUCCHESE	ALESSANDRO	<i>Alessandro Luccese</i>	
VALSUANI	ROBERTA	<i>Roberta Valsuani</i>	
CARADONNA	FABIO	<i>Fabio Caradonna</i>	
ANGELINI	MICHAEL	<i>Michael Angelini</i>	
FORNACIARI	AUGUSTO	<i>Augusto Fornaciari</i>	EGGIO SIEIGNANO
FONTANINI	MIRKO	<i>Mirko Fontanini</i>	LOMBARDI LAURA
FORNACIARI	KAREN	<i>Karen Fornaciari</i>	SERENA COSCI
DELL'AMARO	TANIA	<i>Tania Dell'Amaro</i>	OLGA SHYMKOVICH
MAARUFFE	KOUDA	<i>Kouda Maaruffe</i>	COSCI LUIGIA NO
HANE	KHADIJA	<i>Khadija Hane</i>	GRAZIOSO ALESSANDRO
BERTOLINI	DIEGO	<i>Diego Bertolini</i>	BERTOLINI NICOLA
CHARKAQUI	AMEO	<i>Ameo Charkaqi</i>	GRAZIOSO CORRADO
STEFANINI	FEDERICO	<i>Federico Stefanini</i>	



ALLEGATO B
RACC. N° 24361

Confraternita di Misericordia di Torre del Lago Puccini ODV

STATUTO

Indice generale

PREMESSA	3
CAPO I	4
COSTITUZIONE, NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA	4
Articolo 1 - Denominazione	4
Articolo 2 - Principi ispiratori	4
Articolo 3 - Elementi giuridici	5
Articolo 4 - Finalità e attività	5
Articolo 5 - Attività e formazione	6
Articolo 6 - Sezioni	7
Articolo 7 - Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche	7
Articolo 8 - Stemma	7
Articolo 9 - Veste	7
Articolo 10 - Adesione alla Confederazione Nazionale	7
Articolo 11 - Adesione ad altre organizzazioni	8
Articolo 12 - Entrate e assenza scopo di lucro	8
Articolo 13 - Il Volontario di Misericordia	8

Luca Fabbri





Confraternita di Misericordia di Torre del Lago Puccini ODV – STATUTO

Articolo 14 - Gruppi operativi.....	9
CAPO II	10
REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI	10
Articolo 15 - Iscrizione	10
Articolo 16 - Qualifiche dei Confratelli e delle Consorelle	11
Articolo 17 - Requisiti di iscrizione	11
CAPO III	12
DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI E DELLE CONSORELLE	12
Articolo 18 - Doveri dei Confratelli e delle Consorelle	12
Articolo 19 - Provvedimenti disciplinari	12
Articolo 20 - Perdita della qualità di iscritto.....	13
CAPO IV	14
ORGANI DELLA CONFRATERNITA.....	14
Articolo 21 - Gli organi sociali.....	14
L'ASSEMBLEA.....	14
Articolo 22 - Composizione	14
Articolo 23 - Assemblea ordinaria	14
Articolo 24 - Assemblea straordinaria.....	15
Articolo 25 - Quorum costitutivo.....	15
Articolo 26 - Quorum deliberativo	15
Articolo 27- Attribuzioni	15
IL MAGISTRATO	16
Articolo 28 - Attribuzioni	16
Articolo 29 – Composizione e requisiti di eleggibilità	17
Articolo 30 - Adunanze	18
Articolo 31 - Il Governatore.....	18
Articolo 32 - Il Vicegovernatore.....	19
Articolo 33 - Il Segretario.....	19
Articolo 34 - L'Amministratore	19
Articolo 35 - Gratuità e durata di cariche elettive e organi sociali	19
Articolo 36 - Il Collegio Probivirale.....	20
Articolo 37 - Il Collegio dei Sindaci revisori e L'Organo di controllo	20
Articolo 38 - Il Correttore	21
Articolo 39 - La Commissione elettorale	21
Articolo 40 - Modalità di elezione degli organi	22
Articolo 41- Composizione della Commissione Elettorale	22
Articolo 42 - Riforma dello statuto.....	23
Articolo 43 - Regolamento generale.....	23
Articolo 44 - Riunioni a distanza.....	23
Articolo 45 - Mancato funzionamento della Confraternita.....	24
Articolo 46 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.....	24
Articolo 47- Scioglimento della Confraternita.....	24
Articolo 48 - Devoluzione del patrimonio	25
Articolo 49 - Riconoscimento della personalità giuridica ed iscrizione ai pubblici registri.....	25
Articolo 50 - Norma di rinvio	25



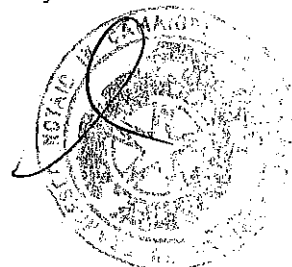
PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S. Maria che “ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l’anno 1244 nella vigilia dell’Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto” (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabechiano, classe XXXVII, nr. 300, c. 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell’udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede “Fautrici della civiltà dell’amore e testimoni infaticabili della cultura della carità”. La Confraternita di Misericordia di Torre del Lago Puccini nasce all’inizio del XX secolo, e più precisamente l’8 dicembre 1900.

“Veramente, fra i torrelaghesi vi era stata sempre una certa solidarietà, specialmente nella sventura e vi era sempre chi era capace e disposto a sacrificarsi per aiutare il compaesano ammalato o in qualunque altro modo bisognoso. Ma fu nel 1900 che si pensò di formare fra i generosi una vera e propria organizzazione della carità, pensando, giustamente, che gli aiuti sarebbero stati più pronti e più efficaci. Sorse così la «Misericordia», che per 54 anni usò di una modesta sede, piccola, ma adatta allo scopo Il primo nome ufficiale fu quello di «Pia unione di Misericordia», che in seguito divenne «Confraternita». Il 25 febbraio 1928, la Presidenza «dell’Associazione di Carità, Misericordia Torre del Lago», prese la deliberazione di chiedere all’Eccellentissima Autorità competente, di essere riconosciuta quale Confraternita. (Se ne conserva il manoscritto nell’Archivio parrocchiale di Torre del Lago.)

A questa si scrisse pure e fra primi Confratelli il maestro Giacomo Puccini, il senatore Orlando e Don Dante bel Fiorentino. Nel 1954 lasciata la prima sede dove hanno preso posto le Opere Parrocchiali, la Misericordia si è insediata nella bella palazzina edificata sulla Via Aurelia presso la Chiesa e quivi si trova pure il Centro Medico e il gruppo Fratres, dei donatori di sangue.”

Nel dettaglio la “Confraternita” nel 1954 si spostò in una sede provvisoria posta di fronte alla sede originaria (ora sala parrocchiale), intanto che veniva costruita la sede che poi è divenuta nel dicembre 1975 Centro Medico (l’attuale Casa della Salute). Nel 1975 viene posta la prima pietra dell’attuale sede della Confraternita che fu costruita dagli operosi e generosi volontari, con i soldi raccolti tramite l’organizzazione di feste paesane, lotterie, veglioni, corse ciclistiche e tutto quanto poteva venire organizzato per poter realizzare una sede degna dell’operosità, dell’inventiva e soprattutto della generosità di Confratelli e Consorelle dediti da sempre alla carità verso il prossimo secondo lo spirito cristiano che da sempre anima la nostra Confraternita.





CAPO I

COSTITUZIONE, NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

Articolo 1 - Denominazione

È costituita in Torre del Lago Puccini l'Associazione "Confraternita di Misericordia di Torre del Lago Puccini ODV" con sede in Torre del Lago Puccini, Diocesi di Lucca, Via Aurelia 201. Ai fini del presente Statuto l'Associazione è denominata anche Confraternita.

Articolo 2 - Principi ispiratori

La Confraternita di Misericordia di Torre del Lago Puccini è una Associazione di Confratelli e Consorelle avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano. L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche e svolge la propria attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo preminente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Articolo 3 - Elementi giuridici

La Confraternita di Misericordia di Torre del Lago Puccini è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato. La Confraternita è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298-311 "Norme comuni" e dei canoni 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 4 - Finalità e attività

Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e consentite dalla legislazione in vigore, rendendosene partecipe

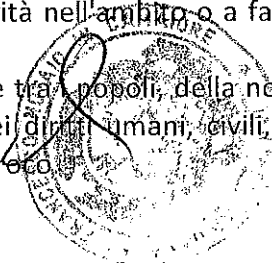


Confraternita di Misericordia di Torre del Lago Puccini ODV – STATUTO

impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo, curando anche l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore".

In particolare, la Confraternita può svolgere, in via principale, senza scopo di lucro e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri-associati, le seguenti attività:

- a) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- b) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- c) la promozione della cultura della donazione di sangue e di organi;
- d) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- e) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- f) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;
- h) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
- j) la protezione dell'infanzia abbandonata;
- k) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- l) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- m) iniziative di agricoltura sociale;
- n) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;
- o) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- p) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- q) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.





Confraternita di Misericordia di Torre del Lago Puccini ODV – STATUTO

La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e che siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, la Confraternita può, tra le altre, svolgere le seguenti attività:

- a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;
- b) gestione di servizi cimiteriali;
- c) effettuazione di operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;
- d) gestione di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
- e) gestione di spiaggia attrezzata;
- f) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato.

Articolo 5 – Attività e formazione

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario di Confratelli e Consorelle con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 6 - Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita. In mancanza del Regolamento le attività delle sezioni sono disciplinate dal Magistrato, il quale potrà designare allo scopo uno dei suoi componenti.

Articolo 7 - Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente alla vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

Articolo 8 - Stemma

Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tale stemma è personalizzato con l'aggiunta dell'emblema



Confraternita di Misericordia di Torre del Lago Puccini ODV – STATUTO

dell'associazione che ne indica la località ovvero: è costituito da un ovale fra due rami, uno di quercia e l'altro di alloro legati in basso da un nastro tricolore italiano; l'ovale è diviso orizzontalmente in due, la parte superiore ha sfondo azzurro recante una croce latina di colore rosso fra due lettere gotiche onciate "F" e "M" di colore giallo, la parte inferiore ha sfondo bianco recante la stilizzazione di colore azzurro di una darsena lacustre con torre sovrastante le onde di un lago (richiamando il nome della località Torre del Lago).

La Confraternita può affiancare a questo stemma il Marchio di azione adottato dalla Confederazione delle Misericordie d'Italia costituito da un triangolo giallo bordato di azzurro, con tre bande di colore verde, bianco e rosso al lato destro, recante una croce latina di colore rosso fra due lettere gotiche onciate "F" e "M" di colore azzurro sovrastanti la scritta "MISERICORDIE" dello stesso colore.

Articolo 9 - Veste

La divisa storica dei Confratelli e delle Consorelle è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 10 - Adesione alla Confederazione Nazionale

La Confraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ne è affiliata ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale. Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli e delle Consorelle delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

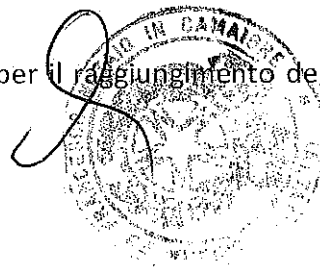
Articolo 11 - Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

Articolo 12 - Entrate e assenza scopo di lucro

La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi di iscritti e benefattori;





- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente;
- g) corrispettivi correlati all'esercizio delle attività di interesse generale.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

- h) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- i) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
- j) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Le opere di misericordia prestate dai Confratelli e dalle Consorelle sono gratuite.

Articolo 13 - Il Volontario di Misericordia

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli e delle Consorelle in ogni loro prestazione di attività. È fatto espresso divieto per i Confratelli e le Consorelle l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello e la Consorella di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene ne renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli e alle Consorelle distinzioni aventi puro carattere morale.

La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, un apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.



Articolo 14 - Gruppi operativi

La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemme"; se costituito, un rappresentante del gruppo "Gemme" può partecipare al Magistrato senza diritto di voto.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.





CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 15 - Iscrizione

Tutti Gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati anche con il nome tradizionale di “Confratello” o “Consorella” ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

Questi si suddividono in 3 categorie

- a) Confratelli e Consorelle attivi
- b) Confratelli e Consorelle sostenitori
- c) Confratelli e Consorelle onorari

L'iscrizione dei Confratelli e delle Consorelle avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espressa, il diniego.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 10, i Confratelli e le Consorelle, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita. Il Confratello o la Consorella, iscritto/a ad altro Sodalizio ed ammesso/a alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

I Confratelli e le Consorelle possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, comunicazione fax o telematica purché risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.



Articolo 16 - Qualifiche dei Confratelli e delle Consorelle

Gli aspiranti Confratelli e Consorelle sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli e delle Consorelle attivi o sostenitori. L'aspirantato ha la durata di un anno al termine del quale gli aspiranti Confratelli e Consorelle passano alla categoria dei Confratelli e delle Consorelle attivi o sostenitori. Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato. Salvo casi particolari, il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato al termine del percorso di preparazione spirituale curato dal Correttore. Gli aspiranti Confratelli e Consorelle partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.

I Confratelli e le Consorelle attivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria.

I Confratelli e le Consorelle sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria. I Confratelli e le Consorelle sostenitori, compiuto un anno di aspirantato, partecipano all'Assemblea con diritto di voto attivo ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria.

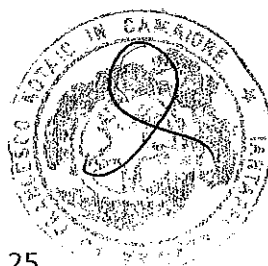
I Confratelli e le Consorelle onorari sono coloro che in considerazione di particolari e straordinari meriti acquisiti per avere contribuito, a sostenere la Confraternita nel raggiungimento dei suoi fini istituzionali o per averle dato un particolare contributo di opera o di prestigio, sono nominati tali dal Magistrato. Per essere nominati Confratelli e Consorelle onorari è necessaria la proposta del Magistrato all'Assemblea. L'Assemblea delibera sulla proposta del Magistrato e, in caso di approvazione, salvo il consenso dell'interessato, il Magistrato provvede alla nomina con provvedimento definitivo. In ogni caso, il numero complessivo di Confratelli e Consorelle onorari non può in alcun caso essere superiore a tre.

I Benefattori sono coloro che, pur non iscritti al Sodalizio e senza obbligo di servizio, si impegnano a sostenerlo moralmente e materialmente con la corresponsione delle contribuzioni stabilite per tale figura. I Benefattori non partecipano agli organi sociali della Misericordia.

Articolo 17 - Requisiti di iscrizione

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli e le Consorelle si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.





CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI E DELLE CONSORELLE

Articolo 18 - Doveri dei Confratelli e delle Consorelle

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli e Consorelle preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- g) assolvere al pagamento della quota associativa, fatta eccezione per i Confratelli e le Consorelle onorari, i quali ne sono esonerati.

Articolo 19 - Provvedimenti disciplinari

I Confratelli e le Consorelle sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg. al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) esclusione;

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 20.

In casi di eccezionale e motivata urgenza e necessità, il Governatore è legittimato ad adottare il provvedimento di cui al punto b), senza previa contestazione scritta dell'addebito. Tale

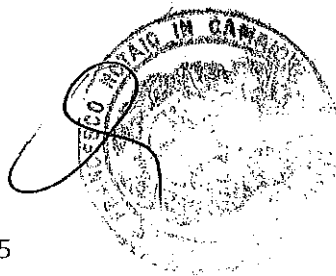


provvedimento adottato dal Governatore ha carattere cautelativo e provvisorio ed è soggetto a conferma da parte del Magistrato entro il termine di 30 giorni, previa contestazione scritta dell'addebito al Confratello o alla Consorella, con invito a presentare al Magistrato entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione le proprie giustificazioni.

Articolo 20 - Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il Confratello o la Consorella presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello o Consorella. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 17. Inoltre l'Iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi. Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al Governatore, con le modalità di cui all'artt. 14 e 15, e sulla quale il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se conferire di nuovo al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.





CAPO IV

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Articolo 21 - Gli organi sociali

Sono organi della Confraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- c) Il Governatore;
- d) Il Collegio Probivirale;
- e) Il Collegio dei Sindaci revisori e l'Organo di Controllo.

L'ASSEMBLEA

Articolo 22 - Composizione

L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli e dalle Consorelle attivi, sostenitori e onorari, ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

Articolo 23 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di maggio, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.



Articolo 24 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli e delle Consorelle;
- b) quando il Collegio dei Proviviri o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui dell'art. 23.

Articolo 25 - Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli e delle Consorelle aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato. Ogni associato ha diritto ad un voto ed in caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello e Consorella potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello o Consorella avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

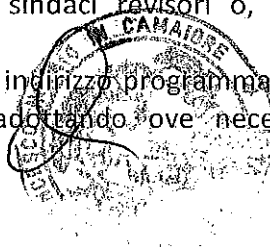
Articolo 26 - Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti del Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei Sindaci revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto, di scioglimento e devoluzione del patrimonio e di trasformazione, fusione e scissione da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 42 e di cui agli artt. 47 e 48.

Articolo 27- Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando, ove necessario, le relative deliberazioni;





Confraternita di Misericordia di Torre del Lago Puccini ODV – STATUTO

- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato e il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori;
- d) nominare e revocare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
- f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art. 43;
- g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Magistrato
- h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli e delle Consorelle;
- i) revocare i componenti degli organi sociali, deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali stessi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su proposta del Magistrato la nomina dei Confratelli e delle Consorelle onorari;
- k) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Confraternita;
- l) deliberare sulle altre materie attribuite dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

IL MAGISTRATO

Articolo 28 - Attribuzioni

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.

In particolare:

- a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;
- b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;
- c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 33;
- d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
- e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;
- f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- g) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;



Confraternita di Misericordia di Torre del Lago Puccini ODV – STATUTO

- h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati;
- i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;
- j) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli e Consorelle effettivi e sostenitori ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione; accetta o respinge, senza essere tenuto a darne motivazione, la proposta di nomina dei Confratelli e delle Consorelle onorari;
- k) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- l) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli e delle Consorelle di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
- m) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli e delle Consorelle;
- n) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti del Magistrato;
- o) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali o a Organismi di Mediazione ovvero a partecipare a forme di giustizia alternativa per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
- p) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello e Consorella deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;
- q) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli e Consorelle per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
- r) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;
- s) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;
- t) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.

Articolo 29 – Composizione e requisiti di eleggibilità

Il Magistrato è composto da sette a undici Confratelli e Consorelle. Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore.

In aggiunta agli altri requisiti previsti dal presente Statuto e dalla legge, per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla Confraternita e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato Confratelli e Consorelle che siano:

- con legami di coniugio o ad esso assimilati dalla legge;
- con legami di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado,



Confraternita di Misericordia di Torre del Lago Puccini ODV – STATUTO

- Confratelli o Consorelle di eletti alle cariche di Probiviro e Sindaco revisore, o nominati come membri dell'Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato:

- il personale dipendente della Confraternita;
- i Confratelli e Consorelle che rivestono cariche politiche a qualunque livello;
- i Confratelli e le Consorelle che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati non colposi o comunque incompatibili con le finalità istituzionali dell'Associazione.

Articolo 30 - Adunanze

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 31 - Il Governatore

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. È il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.

In particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere disciplinare o giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.



Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 32 - Il Vicegovernatore

Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvando, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo 33 - Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 31. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 34 - L'Amministratore

L'Amministratore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. In collaborazione con il Governatore ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

Articolo 35 - Gratuità e durata di cariche elettive e organi sociali

Tutte le cariche elettive e organi sociali, in quanto assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita, ad eccezione di quanto prevede l'art. 34, co. 2°, d. lgs. 117 del 2017 per i componenti dell'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, co. 2°, del codice civile, sono a titolo gratuito e durano in carica quattro anni; i Confratelli e le Consorelle componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I Confratelli e le Consorelle eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli e Consorelle un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.



Confraternita di Misericordia di Torre del Lago Puccini ODV – STATUTO

Le incompatibilità di cui all'articolo 29, comma secondo, si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Probiviri; Presidente dei Sindaci Revisori, e membri dell'Organo di Controllo.

I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono sospesi dall'incarico e ne viene proposta la revoca alla prima assemblea utile, da parte di chi presiede l'organo di cui fanno parte; nel caso di revoca, vengono sostituiti con il primo dei non eletti.

Articolo 36 - Il Collegio Probivirale

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli e le Consorelle con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Confraternita. Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 29, comma 2 e 3. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

In particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli e dalle Consorelle contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;
- d) favorisce la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere tra gli iscritti, giudicando secondo equità, sulla base dei principi ispiratori della Misericordia;
- e) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;
- f) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 45 commi 1 e 2.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa; esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Articolo 37 - Il Collegio dei Sindaci revisori e L'Organo di controllo

La Confraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art.30 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 un Collegio dei Sindaci revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli e le Consorelle. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29, commi 2 e 3, dello statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere



Confraternita di Misericordia di Torre del Lago Puccini ODV – STATUTO

affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.

I membri del Collegio dei Sindaci revisori non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Proviviri.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti del Collegio dei Sindaci revisori, nelle delibere assembleari concernenti il bilancio, non hanno diritto di voto.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del D.Lgs. 117/2017, La Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Sindaci revisori cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno

dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017.

L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Articolo 38 - Il Correttore

L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli e delle Consorelle anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Il Correttore è Confratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, con diritto di voto.

Articolo 39 - La Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. È composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i Confratelli e le Consorelle ed ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;



- b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero minimo da 14 a 22 di Confratelli o Consorelle in proporzione al numero degli eleggibili (almeno il doppio) di cui da 2 a 4 dovranno essere scelti tra i Confratelli e le Consorelle sostenitori;
- c) redigere la lista di 5 Confratelli e Consorelle per l'elezione del Collegio dei Probiviri e dei Sindaci Revisori di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;
- d) redigere la lista di 5 Confratelli e Consorelle per l'elezione del Collegio dei Sindaci revisori di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti.

Le liste devono riportare il nome del Confratello o della Consorella.

Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le allegherà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 30 gg. prima della data fissata.

- f) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;
- g) accerta la regolarità delle deleghe;
- h) cura le operazioni di voto e redige il verbale delle operazioni stesse.

Articolo 40 - Modalità di elezione degli organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello o Consorella avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli o Consorelle non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Probiviri; due voti per il Collegio dei Sindaci revisori ed un numero di preferenze pari ai $\frac{1}{3}$ degli eleggibili per il Magistrato.

Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli e le Consorelle che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello o la Consorella con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità, tra Confratello e Consorella sarà preferita quest'ultima, se permane la parità sarà preferito il Confratello o Consorella più anziano/a di età; infine per risolvere la parità si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli o Consorelle, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 gg dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 41- Composizione della Commissione Elettorale

I componenti della Commissione Elettorale per le funzioni a cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.



Articolo 42 - Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 28 punto o), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli e Consorelle non inferiore ad un decimo degli iscritti.

La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere.

Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 23 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione.

L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei Confratelli e Consorelle aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione occorre che il numero dei presenti sia almeno il doppio più uno dei componenti del Magistrato; in ogni caso per la delibera occorre il voto favorevole di almeno i due/terzi dei presenti all'Assemblea e il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 43 - Regolamento generale

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo 44 - Riunioni a distanza

Gli organi sociali possono riunirsi anche con modalità a distanza utilizzando strumenti di videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede, trasparenza, tracciabilità e parità di trattamento dei componenti. In tali casi, è necessario che:

I) sia consentita a chi presiede l'Organo sociale, anche a mezzo di una apposita segreteria, di accertare in modo inequivoco l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

II) sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato gli eventi oggetto di verbalizzazione;



III) sia permesso agli intervenuti di interagire in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno sia mediante discussione sia tramite espressione simultanea del voto;

IV) le modalità di tenuta della riunione, nel rispetto dei principi e delle regole prescritti, siano indicati nell'avviso di convocazione.

Articolo 45 - Mancato funzionamento della Confraternita

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 36 comma e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli e delle Consorelle.

La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali.

Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

Articolo 46 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

Articolo 47- Scioglimento della Confraternita

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli e Consorelle effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 45. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e Consorelle e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, comma 3, c.c. (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della



Confraternita di Misericordia di Torre del Lago Puccini ODV – STATUTO

Confraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Articolo 48 - Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti e previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42- bis, c.c.

Articolo 49 - Riconoscimento della personalità giuridica ed iscrizione ai pubblici registri

Ai fini del riconoscimento o del mantenimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, oppure ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o ad Albi di settore, il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.

Articolo 50 - Norma di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. e del D. lgs. n. 117 del 3 luglio del 2017 e s. m. i., integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.



